



Deliberazione Giunta Regionale n.578 del 24/11/2015

Dipartimento 53 – Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 – Lavori Pubblici e Protezione civile

Oggetto dell'Atto:

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 10092/25/15 del 31/03/2015 e decreto di liquidazione del 31/03/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. Giudizio: CO.GE.TER SNC di Terralavoro Antonio & Mario c/Regione Campania (RGR 1318/13) - Prat. Avv.ra n. 1923/12.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che l'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0330266 del 14/05/2014 ha trasmesso, per dovuta conoscenza, la comunicazione del dispositivo dell'ordinanza n. 1348/25/14, depositata l'11/03/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli riguardante il ricorso n. 1318/13 proposto da CO.GE.TER SNC di Terralavoro Antonio & Mario C/Regione Campania, comunicando la fissazione dell'udienza per il giorno 10/06/2014 per il conferimento dell'incarico all'ing. Giovanni Alfano (c.f: LFNGNN65P04F839S) nominato CTU nel citato giudizio;
- b. che l'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0405607 del 13/06/2014 ha trasmesso la comunicazione del dispositivo dell'ordinanza n. 2861/25/14 emessa il 10/06/2014 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con la quale il Giudice ha conferito l'incarico all'ing. Giovanni Alfano (c.f: LFNGNN65P04F839S), nominato CTU nel giudizio n. 1318/13 proposto da CO.GE.TER SNC di Terralavoro Antonio & Mario, disponendo altresì il pagamento dell'acconto a favore del nominato CTU di € 1.000,00 da ripartire al 50% a carico delle parti in causa;
- c. che l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0511168 del 22/07/2014 nel comunicare al CTU l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente all'Avvocatura Regionale se l'acconto di complessivi € 1.000,00 disposto dal Giudice sia al lordo o al netto dell'IVA e degli eventuali oneri accessori e chiedendo al professionista l'inoltro della fattura pro-forma;
- d. che l'ing. Giovanni Alfano con nota trasmessa il 28/07/2014, acquisita in atti con protocollo n. 0523541 ha trasmesso la fattura pro-forma della quota di competenza dell'acconto (50%) disposto con ordinanza n. 2861/25/14 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, per l'importo complessivo di € 634,40 a lordo dell'IVA ed oneri accessori;
- e. che con nota pervenuta all'UOD Genio Civile di Salerno, acquisita agli atti con prot. n. 0526491 del 29/07/2014 allegata alla presente, l'Avvocatura Regionale, ad evasione della nota di questa UOD prot. 0511168 del 22/07/2014, ha evidenziato che sull'acconto dovuto dalla Regione Campania (50%) vanno considerati anche l'IVA e gli oneri accessori, non trascurando, in sede di liquidazione, di applicare la ritenuta d'acconto;
- f. che l'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata ordinanza n. 2861/25/14 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 17070 del 06/08/2014 che non è stata approvata perchè è intervenuta la chiusura dell'esercizio 2014 e pertanto è stata archiviata;
- g. che la UOD Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata ordinanza n. 2861/25/14 ha redatto nel 2015 e nel corso della precedente legislatura, una nuova proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 10702 del 08/05/2015, che è stata archiviata in quanto è pervenuta, come di seguito specificato, la sentenza n. 10092/25/15 del 31/03/2015 emessa dalla commissione tributaria provinciale di Napoli, e in quanto tale proposta non è stata approvata dalla Giunta della precedente legislatura;

RILEVATO

- h. che in data 13/05/2015 è pervenuta la sentenza n. 10092/25/15 del 31/03/2015 emessa dalla commissione tributaria provinciale di Napoli, trasmessa dall'Avvocatura Regionale con n. prot. 593727 del 28/04/2015 che pone definitivamente a carico di entrambe le parti in egual misura le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio e compensa le spese di lite tra le parti;

- i. che in allegato alla sentenza è pervenuto il decreto di liquidazione emesso dalla commissione tributaria provinciale di Napoli il 31/03/2015 delle spese di CTU, quantificate in € 3.000,00 oltre ulteriori contributi come per legge, detratto l'eventuale anticipo corrisposto;
- j. che con nota n. prot. 354542 del 22/05/2015 la UOD Genio Civile di Salerno ha comunicato al CTU Ing. Alfano, e alla ditta ricorrente CO.GE.TER che era pervenuta la sentenza citata n. 10092/25/15 del 31/03/2015 richiedendo all'ing. Alfano fattura pro-forma per metà delle spese di CTU liquidate con decreto del 31/03/2015, visto il mancato pagamento dell'acconto di € 500,00 oltre accessori da parte della Regione Campania;
- k. che al 18/06/2015 non è pervenuta risposta dall'ing. Alfano né dalla ditta ricorrente CO.GE.TER e pertanto la UOD Genio Civile di Salerno provvederà ad istruire la presente deliberazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio per metà delle spese liquidate nel citato decreto oltre accessori;
- l. l'importo delle spese di CTU da liquidare all'ing. Giovanni Alfano ammonta ad € 1.903,20 di cui € 1.500,00 quale quota di competenza (metà dell'importo in decreto di € 3.000,00); € 60,00 contributo CNA (4% su quota di competenza) ed € 343,20 per IVA (22% su imponibile);
- m. che tale debito, complessivamente pari ad € 1.903,20 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Commissione Tributaria Provinciale di Napoli) della sentenza n. 10092/25/15 del 31/03/2015 e del decreto di liquidazione del 31/03/2015, è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006;

CONSIDERATO:

- n. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 1.903,20 in esecuzione della sentenza n. 10092/25/15 del 31/03/2015 e del decreto di liquidazione del 31/03/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
- o. che l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, prevede al comma 1 lett. a) che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, e al comma 4 che vi provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta; decorso inutilmente tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta;
- p. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- q. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- r. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "*Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale*", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- s. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per il triennio 2015 – 2017 con L.R. n. 1 del 05 gennaio 2015, pubblicata sul BURC n. 2 del 09 gennaio 2015;
- t. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 47 del 02/09/2015 pubblicata sul BURC n. 13 del 26/02/2015 ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017
- u. che nel succitato bilancio 2015 è previsto il capitolo n. 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della spesa denominato "Fondo Spese Impreviste (art. 28, L.R. 30/04/2002 n. 7).", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- v. che con DGR n. 220 del 05/05/2015 è stato istituito nel bilancio 2015 il capitolo di spesa 185 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "*Spese per consulenze*

tecniche disposte dall'autorità giudiziaria", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;

- w. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015, è autorizzata ad apportare variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio di previsione riguardanti i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del decreto legislativo 118/2011;

RITENUTO:

- x. che si debba proporre al Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura di € 1.903,20 a favore dell'ing. Giovanni Alfano c.f: LFNGNN65P04F839S, in esecuzione della sentenza n. 10092/25/15 del 31/03/2015 e del decreto di liquidazione del 31/03/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- y. che con n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015 pervenuta alla UOD Genio Civile di Salerno tramite la Direzione Generale dei Lavori Pubblici con n. prot. 502466/15 l'ufficio legislativo del Presidente ha emanato un parere-quadro inerente i disegni di legge che hanno oggetto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, precisando che *"qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento, salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta"*.
- z. che pertanto l'allegato disegno di legge è stato redatto secondo le indicazioni contenute nel predetto parere-quadro, modificando gli articoli 1 e 2 dello schema predisposto dagli uffici finanziari regionali, allegando una tabella che riporta l'esatta individuazione dei titoli di debito, dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione, e rinviando inoltre alle singole schede di partita debitoria;
- aa. che si possa provvedere al riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio prelevando la somma di € 1.903,20 per competenza e cassa dal capitolo di spesa 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, incrementando la dotazione del capitolo di spesa 185 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa per € 1.903,20 come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor- renti	Peri- metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 1.903,20
185	08.01.1	103	U.1.03.02.11.004	06.2	8	1.03.01	4	3	+ 1.903,20

- bb. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i,
- cc. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i al riconoscimento dell'importo di € 1.903,20 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";
- dd. che occorre demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 1.903,20 da assumersi sul capitolo 185 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1,

subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

ee. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

PRECISATO CHE:

ff. che alla presente deliberazione è allegata n. 1 scheda debitoria che ne costituisce parte integrante, lo schema di variazione al bilancio, nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i.;

VISTO:

- a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c. la Legge Regionale n. 1 del 05 gennaio 2015
- d. la DGR n. 47 del 02/09/2015
- e. la DGR n. 220 del 05/05/2015
- f. la DGR n. 173 del 03/04/2015;
- g. la DGR n. 215 del 21/04/2015;
- h. il parere-quadro dell'ufficio legislativo n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015;
- i. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014;
- j. sentenza n. 10092/25/15 del 31/03/2015 e decreto di liquidazione del 31/03/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli,
- k. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
- l. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
- m. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
- n. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
- o. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

- 1. di proporre al Consiglio Regionale in esecuzione della sentenza n. 10092/25/15 del 31/03/2015 e del decreto di liquidazione del 31/03/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura complessiva di € 1.903,20 a favore dell'ing. Giovanni Alfano c.f: LFNGNN65P04F839S, con studio in Napoli alla via Piazzetta Francesco Durante n. 2 – P.Iva 07685180635;
- 2. di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di variazione al bilancio, nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i.;
- 3. di autorizzare, ai sensi dell'art. dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015 il prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al capitolo 1010 per € 1.903,20 incrementando la dotazione per competenza e cassa del capitolo di spesa 185 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, della somme di € 1.903,20 come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor- renti	Peri- metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 1.903,20
185	08.01.1	103	U.1.03.02.11.004	06.2	8	1.03.01	4	3	+ 1.903,20

4. Di demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 1.903,20 da assumersi sul capitolo 185 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. Di prendere atto che la somma totale di € 1.903,20 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
6. di dichiarare che verranno rispettati i limiti per gli equilibri di bilancio definiti con le DGR n. 173/2015 e 215/2015;
7. Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
 - 7.1 ai seguenti Dipartimenti:
 - 7.1.1 delle Politiche Territoriali;
 - 7.1.2 delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
 - 7.2 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania per:
 - 7.2.1 le Risorse finanziarie;
 - 7.2.2 i Lavori Pubblici e Protezione civile;
 - 7.3 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale;
 - 7.4 al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale;
 - 7.5 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 7.6 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 18/06/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Adv.ra n. 1923/12 CTR

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 10092/25/31 del 31/03/2015 e il decreto di liquidazione delle spese di CTU trasmessi dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 293727 del 28/04/2015;

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Ing. Giovanni Alfano nato a Napoli il 04/09/1965 con studio in via Piazzetta Francesco Durante, 2 – 80129 Napoli, c.f: LFNGNN65P04F839S;

Oggetto della spesa

Sentenza n. 10092/25/31 del 31/03/2015 e decreto di liquidazione delle spese di CTU con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di CTU a favore dell'Ing. Giovanni Alfano nato a Napoli il 04/09/1965 con studio in via Piazzetta Francesco Durante, 2 – 80129 Napoli, c.f: LFNGNN65P04F839S per l'incarico svolto nel giudizio promosso dalla CO.GE.TER SNC di Terralavoro Antonio & Mario C/Regione Campania (RGR n. 1318/13);

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 10092/25/31 del 31/03/2015 e decreto di liquidazione delle spese di CTU del 31/03/2015 emessi dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0330266 del 14/05/2014 ha trasmesso, per dovuta conoscenza, la comunicazione del dispositivo di ordinanza n. 1348/25/14, depositata l'11/03/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli riguardante il ricorso n. 1318/13 proposto da CO.GE.TER SNC di Terralavoro Antonio & Mario C/Regione Campania, comunicando la fissazione dell'udienza per il giorno 10/06/2014 per il conferimento dell'incarico all'ing. Giovanni Alfano (c.f: LFNGNN65P04F839S) nominato CTU nel citato giudizio;

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0405607 del 13/06/2014 ha trasmesso la comunicazione del dispositivo di ordinanza n. 2861/25/14 emessa il 10/06/2014 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con la quale il Giudice ha conferito l'incarico all'ing. Giovanni Alfano (c.f: LFNGNN65P04F839S), nominato CTU nel giudizio n. 1318/13 proposto da CO.GE.TER SNC di Terralavoro Antonio & Mario, disponendo altresì il pagamento dell'acconto a favore del nominato CTU di € 1.000,00 da ripartire al 50% a carico delle parti in causa;

la UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0511168 del 22/07/2014 nel comunicare al CTU l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente all'Avvocatura Regionale se l'acconto di complessivi € 1.000,00 disposto dal Giudice sia al lordo o al netto dell'IVA e degli eventuali oneri accessori e chiedendo al professionista l'inoltro della fattura pro-forma;

L'ing. Giovanni Alfano con nota trasmessa il 28/07/2014, acquisita in atti con protocollo n. 0523541 ha trasmesso la fattura pro-forma della quota di competenza dell'acconto (50%) disposto con ordinanza n. 2861/25/14 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, per l'importo complessivo di € 634,40 a lordo dell'IVA ed oneri accessori;

Con nota pervenuta all'UOD Genio Civile di Salerno, acquisita agli atti con prot. n. 0526491 del 29/07/2014 allegata alla presente, l'Avvocatura Regionale ad evasione della nota di questa UOD prot. 0511168 del 22/07/2014 che sull'acconto dovuto dalla Regione Campania (50%) vanno considerati anche l'IVA e gli oneri accessori, non trascurando, in sede di liquidazione, di applicare la ritenuta d'acconto;

Con successiva nota n. prot. 354542 del 22/05/2015 l'Avvocatura Regionale ha trasmesso la sentenza n. 10092/25/31 del 31/03/2015 della Commissione Tributaria di Napoli unitamente al decreto di liquidazione delle spese di CTU del 31/03/2015 il quale liquida all'ing. Giovanni Alfano la somma di € 3000,00 a titolo di compenso per l'attività svolta, ponendo la somma provvisoriamente a carico delle parti in egual misura.

La citata sentenza n. 10092/25/31 ha poi posto tale somma definitivamente a carico di entrambe le parti in egual misura e ha compensato le spese di giudizio.

Con nota n. prot. 354542 del 22/05/2015 inviata via pec in pari data, la UOD Genio Civile di Salerno ha comunicato all'ing. Alfano e alla ditta ricorrente che in data 13/05/2015 erano pervenuti sia la sentenza definitiva della Commissione tributaria di Napoli che il decreto di liquidazione delle spese di CTU, chiedendo di inviare fattura pro-forma per metà delle spese liquidate in decreto che risultavano a carico della Regione Campania, avvertendo che in mancanza della risposta entro 15 giorni dalla ricezione si sarebbe provveduto ad istruire la proposta di deliberazione per metà delle spese liquidate in decreto.

Non essendo pervenuto alcun riscontro, al fine di evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla esecuzione forzata, occorre attivare l'iter procedurale per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i, dall'art. 47 della L.R. 30/04/2002 n. 7 e dalla D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006, per la somma di € 1.500,00 oltre accessori a favore dell'ing. Alfano, non essendo stato pagato alcun acconto in precedenza.

L'importo delle spese di CTU da liquidare al professionista incaricato ing. Giovanni Alfano nato a Napoli il 04/09/1965 con studio in via Piazzetta Francesco Durante, 2 – 80129 Napoli, c.f: LFNGNN65P04F839S ammonta a complessivi € 1.903,20, e risulta essere così costituito:

1 spese per la consulenza tecnica d'ufficio	
A1 competenze	€ 1.500,00
	Totale 1 € 1.500,00
A2 Cassa 4%	€ 60,00
	Totale 2 € 1.560,00
A3 Iva 22 %	€ 343,20
totale lordo	€ 1.903,20

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 10092/25/31 del 31/03/2015 e decreto di liquidazione delle spese di CTU del 31/03/2015 emessi dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli;

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 10092/25/31 del 31/03/2015 e del decreto di liquidazione delle spese di CTU del 31/03/2015 emessi dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, di condanna, tra l'altro, al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità dell'IVA ed oneri accessori;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio

- e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato la Scrivente

chiede

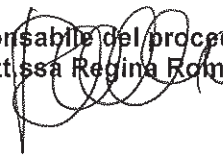
il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11 e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, per l'importo complessivo di € **1.903,20** a favore dell' Ing. Giovanni Alfano nato a Napoli il 04/09/1965 con studio in via Piazzetta Francesco Durante, 2 – 80129 Napoli, c.f: LFNGNN65P04F839S ;

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 10092/25/31 del 31/03/2015 e decreto di liquidazione delle spese di CTU del 31/03/2015 emessi dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli;
2. nota della UOD Genio Civile di Salerno n. prot. 354542 del 22/05/2015 ;
3. nota della UOD di Salerno prot. 0511168 del 22/07/2014;
4. nota dell'Avvocatura Regionale prot. 0526491 del 29/07/2014;

Salerno, 18/06/2015

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Regina Romano



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0293727 28/04/2015 16,49
Mit. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...

Classifica : 4.



317
RACCOMANDATA

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
L'Avvocato Capo
60 01 00 00

n.1923/12 CTR

Al Dirigente dell'UOD Genio Civile di Salerno
(DIP 53 -DG 08 - UOD 13)
Via Sabatini, n.3
84100 SALERNO

Giudizio innanzi alla
CTP di Napoli promosso
da CO.GE.TER. Snc
Sentenza n.10092/25/15 depositata il 24.04.2015

Si trasmette, per la dovuta conoscenza e per il seguito di competenza, la sentenza n.10092/25/15 depositata il 24.04.2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli nel giudizio CO.GE.TER. Snc C/ Regione Campania, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso della società ed il decreto di liquidazione del compenso dovuto al CTU ing. G. Alfano.

Il dirigente di UOD
Avv. Alberto Arenante

L'Avvocato Capo
Avv. Maria D'Elia -

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UFFICIO SPECIALE AVVOCATURA REGIONALE
UOD GENIO CIVILE DI SALERNO
DATA DI
12 MAG. 2015
PRESA DI
CARICO
13 MAG. 2015
BETTONI
Sott. ☐ ☐ ☐ ☐
Pos.mi ☐
DEL GROSSI / ROMANO
UFFICIO GENIO CIVILE DEL SETTORE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NAPOLI

SEZIONE 25

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	FRUNZIO	LUIGI	Presidente
☐	D'AMORE	ASSUNTA	Relatore
☐	LEPRE	ANTONIO	Giudice

☐

☐

☐

☐

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1318/13

- avverso DECRETO CONCESSIONE GOVERN.
contro: REGIONE CAMPANIA

difeso da:

CONSOLAZIO MARIA LAURA
VIA S. LUCIA 81 80100 NAPOLI

proposto dal ricorrente:

CO.GE.TER SNC DI TERRALAVORO ANTONIO & MARIO
SS 18 -LOC. CIOFFI 84025 EBOLI SA

difeso da:

FENUCCIU DEMETRIO
C/O STUDIO LEGALE TOZZI
VIA TOLEDO 323 80100 NAPOLI NA

altre parti coinvolte:

ALFANO GIOVANNI
STUDIO IN PIAZZETTA DURANTE 2 NAPOLI
VIA MASSIMO STANZIONE 15 SC D 80129 NAPOLI NA

N° 25

REG.GENERALE

N° 1318/13

UDIENZA DEL

31/03/2015 ore 09:00

SENTENZA

N°

20092

PRONUNCIATA IL:

31/03/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24/04/2015

Il Segretario

CONCLUSIONI DELLE PARTI

R.G.R.N. 1318/2013

Le Parti concludevano come da atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Co.ge.ter. di Terralavoro Antonio e Mario S.n.c. impugna, con ricorso del 31.3.2012, il decreto n.367/623 dell'11/11/2011 della Regione Campania, conosciuto il 31.1.2012, recante la determinazione del contributo dovuto alla Regione sul materiale estratto nella cava di ghiaia ubicata in località Serbatoio Vecchio del Comune di Battipaglia dal 2001 al 31.12.2010, ed invoca l'annullamento della determinazione dei contributi ex LL RR 1/2008 e 15/2005.

Con riguardo alle somme pretese ex LR 15/2005 la ricorrente assume che la previsione di cui all'art.1 ha durata triennale per cui l'efficacia delle norme è venuta meno il 31.12.2008 per scadenza del termine e per la realizzazione dello scopo (completamento dell'aeroporto di Pontecagnano come si riserva di provare). Con riguardo alle pretese ex LL RR 15/2005 e 1/2008, ritenuta la loro natura tributaria, la società ricorrente ne eccepisce l'incostituzionalità con gli artt. 23 e 119 Cost. per violazione dei limiti della potestà legislativa ed impositiva attribuita alle Regioni in mancanza di una previa disposizione di legge statale che definisca, quanto meno, gli elementi essenziali del diritto, nonché il contrasto con il diritto comunitario per evidente discriminazione rispetto alle imprese che non hanno sede in Campania giustificata dal finanziamento dei lavori di completamento ed avvio dell'aeroporto di Pontecagnano e per una non meglio definita esigenza di tutela ambientale.

Quanto al merito la ricorrente deduce un errore nel calcolo dei materiali estratti compiuto dalla Regione che ha estrapolato detti dati dagli elaborati tecnici dell'Ing. Pavarini comunicati al Comune che indicano mc. 1.512.026,58 negli anni 2001-2007 e mc. 2.650.190,33 per gli anni 2001-2010 per cui la Regione ha sommato detti dati anziché sottrarli, nonché l'errore di aver conteggiato anche mc. 747.953,83 correlati all'attività edilizia realizzata e consistita nell'abbassamento del piazzale al fine di rendere il manufatto non visibile dall'esterno del sito di cava, giusto permesso di costruire.

Radicatosi il contraddittorio, si costituisce la Regione Campania che eccepisce l'incompetenza territoriale della CTP di Salerno; precisa, poi, che la società era stata autorizzata all'esercizio dell'attività estrattiva, di poi sospesa per non aver rimodulato il progetto che investiva anche aree vergini a valle dell'area autorizzata, il cui giudizio pende dinanzi al TAR.

Aggiunge la Regione Campania che l'atto impugnato trae origine dal procedimento di determinazione dei contributi con cui il Genio Civile ha chiesto di produrre una perizia tecnica giurata per la quantificazione dei materiali estratti e non avendo avuto esito si è fatto uso delle due relazioni tecniche inoltrate al Comune di quantificazione dei materiali estratti per il periodo 2001-2007 per mc. 1.521.026,58 e per il periodo 2007-2009 per mc. 2.650.190,33 per cui non è stata

compiuta alcuna duplicazione dei materiali estratti. Quanto ai volumi non soggetti a contribuzione, secondo la ricorrente, in quanto derivanti da scavi edilizi la Regione assume che il permesso a costruire è stato rilasciato, fatti salvi i diritti dei terzi, e senza autorizzazione del Genio Civile e che non è stata prodotta alcuna prova del trasporto a discarica del materiale proveniente dagli scavi edilizi, come prescritto dall'art.16 del permesso a costruire, od ancora dell'accantonamento od utilizzo in loco per le azioni di recupero.

Quanto alla scadenza del termine triennale assume che il contributo regionale è da ritenersi dovuto anche dopo la scadenza in quanto confermato con l'art.19, comma 1, LRC 30.1.2008 n.1 e che i lavori dell'aeroporto non risultano terminati.

La CTP di Salerno pronuncia la sentenza n.456 il 26.11.2012 con cui dichiara la propria incompetenza per territorio indicando la CTP di Napoli quale giudice territorialmente competente.

La società provvede, quindi, a riassumere il giudizio dinanzi alla CTP di Napoli che ammette la consulenza tecnica d'ufficio onde determinare le quantità dei materiali estratti nel periodo in esame ed i contributi estrattivi dovuti alla Regione Campania.

All'esito, la Regione Campania conclude, con memoria del 13.3.2015, onde sentir rigettare il ricorso e determinare i contributi estrattivi nella misura di cui alle tabelle 4 e 6 della relazione depositata dal c.t.u., con vittoria delle spese di lite.

Discusso il procedimento all'udienza del 31 marzo 2015, la Commissione si riserva la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso risulta parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 17 LR 15/2005 e 19 L.R. 1/2008 per contrasto con gli artt. 23 e 119 Cost. per violazione dei limiti della potestà legislativa ed impositiva attribuita alle Regioni a statuto ordinario ed in assenza di una legge che regoli gli aspetti fondamentali dell'imposizione.

Ritiene la Commissione che la questione sia manifestamente infondata.

Ed, invero, non può affatto escludersi la potestà legislativa residuale spettante alla Regione in materia di cave, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost.), trovando un limite solo nella competenza affidata in via esclusiva allo Stato, ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., di disciplinare l'ambiente nella sua interezza, in quanto entità organica che inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto. In tali termini, alla Regione è consentito soltanto di incrementare eventualmente i livelli della tutela ambientale, allorquando «essa costituisce esercizio di una competenza legislativa della Regione e non compromette un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato» (sentenze Corte Costituzionale n. 145 del 2013, n. 66 del 2012 e n. 225 del 2009).

Ebbene, le norme denunciate per illegittimità risultano immuni dai dedotti profili di incostituzionalità, potendo essere inquadrate, e doverosamente lette in senso

costituzionalmente conforme, nel contesto delle richiamate normative regionali in tema di regolamentazione della disciplina della valutazione di impatto ambientale e della attività di cava conferita alle Regioni dal D. Lgs. 31.3.1998 n.112 in materia di miniere e, in particolare, delle funzioni amministrative attinenti la ricerca e l'attività di cui al R.D. 29.7.1927 n.1443 art.2, comma 2, tra le quali rientravano l'adozione di misure dirette a garantire, attraverso una pianificazione a più livelli dello sfruttamento delle risorse non riproducibili e l'adozione di specifici interventi diretti a regolamentare l'esercizio della coltivazione delle cave, un uso delle risorse del suolo corretto e rispettoso del territorio e dell'ambiente (cfr. in tal senso Cass. S.U. ordinanza n.27347 del 24/10/2009).

Ed ancora il Supremo Collegio ha *"ritenuto che nell'ambito di tale normativa il contributo è configurato come uno strumento diretto ad assicurare l'esecuzione di interventi pubblici ulteriori rispetto al mero recupero dell'area di cava e delle strade di accesso e funzionali alla salvaguardia dei beni collettivi dell'ambiente e del territorio dall'impatto su di essi della localizzazione delle cave e dell'esercizio dell'attività estrattiva, in quanto incidenti in modo rilevante e diffuso sia sul paesaggio e sulla viabilità prossima ed a media distanza e sia sulla salubrità dell'atmosfera, con evidenti ricadute anche sulla sopravvivenza o normale sviluppo della flora e la fauna nelle zone limitrofe; ritenuto che in relazione a tali precipue finalità il contributo assume una specifica natura indennitaria del pregiudizio subito dalle collettività in conseguenza della gestione delle cave, al quale corrisponde uno specifico onere dei comuni che le rappresentano di ripristinare le condizioni ambientali e territoriali pregiudicate dall'attività di estrazione, e non la funzione genericamente contributiva al bilancio dei comuni o commutativa di un servizio, che caratterizza i tributi"*.

Alcuna manifesta violazione del diritto comunitario si ravvisa poi sotto il profilo della discriminazione in ragione della sede in Campania dell'impresa esercente l'attività estrattiva apparendo invece giustificato il contributo estrattivo in vista del finanziamento dell'attività di costruzione dell'aeroporto e dell'esigenza della tutela ambientale.

Di poi, quanto all'ecceppita perdita di efficacia dell'imposizione di cui alla LR 15/2005 avente durata triennale in base all'art.1 secondo l'assunto difensivo della parte ricorrente osserva la Commissione che detta imposizione contributiva è stata confermata con l'art.19, comma 1, LRC 30.1.2008 n.1.

Passando al merito della controversia la Commissione condivide appieno l'operato espletato dal consulente tecnico d'ufficio, nominato nella persona dell'Ing. Giovanni Alfano, per nulla contestato dal c.t.p. di parte ricorrente Geom. Lorenzo Martinelli e dalla relativa Difesa.

Orbene, il sito gestito dalla Co.ge.ter. è ubicato nel comune di Battipaglia in località Serbatoio Vecchio.

Il c.t.u. è stato incaricato di determinare il volume di materiali estratti dalla cava nel periodo compreso dal dicembre 2001 al marzo 2010, quantificati dal Settore Provinciale di Salerno del Genio Civile in complessivi mc. 4.162.220,00. Detta quantificazione, posta alla base della determinazione dei contributi da versare alla Regione Campania di cui all'atto impugnato nel presente giudizio, è stata computata sulla scorta degli elaborati redatti dal tecnico della Co.ge.ter. Ing. Pierpaolo Pavarini denominati "Calcolo dei volumi estratti dal sito estrattivo nel

periodo dicembre 2001 - febbraio 2007" depositato presso il Comune di Battipaglia con prot. n. 2881 del 14.01.2008, e "Calcolo dei volumi estratti dal sito estrattivo nel periodo febbraio 2007 - dicembre 2009" depositato presso il Comune di Battipaglia con prot. n. 23399 del 25.03.2010, entrambi trasmessi alla Regione Campania, Settore Provinciale del Genio Civile - Settore Cave, dal Comune di Battipaglia con nota prot. 97614 del 20.12.2010 ed assunti al protocollo regionale al n. 1035227 del 29.12.2010 (cfr. in atti).

In particolare, la quantità di materiali estratti dal dicembre 2001 al febbraio 2007, computata in mc. 1.512.026,58, non forma oggetto di contestazione, mentre viene impugnata la quantificazione dei materiali estratti nel periodo febbraio 2007 - marzo 2010, computata dalla Regione Campania in mc. 2.650.190,33, di talchè la quantità di materiali estratti computata dalla Regione Campania per il periodo dicembre 2001 - marzo 2010 ammonterebbe a complessivi mc. 4.162.216,91.

Orbene, il c.t.u. al fine di appurare i volumi estratti, constatato che l'attuale stato dei luoghi è mutato rispetto al marzo 2010 e che pertanto un'indagine eseguita attraverso rilievi strumentali sarebbe risultata inattendibile, ha proceduto all'accertamento sulla scorta della documentazione versata in atti ed, in particolare, degli elaborati redatti dal tecnico della Co.ge.ter. Ing. Pierpaolo Pavarini denominati "Calcolo dei volumi estratti dal sito estrattivo nel periodo dicembre 2001 - febbraio 2007" e "Calcolo dei volumi estratti dal sito estrattivo nel periodo febbraio 2007 - dicembre 2009".

In particolare, il c.t.u. ha ritenuto, con ragionamento che questa Commissione condivide per la correttezza e logicità delle argomentazioni sottese, che i volumi riportati nelle tabelle n. 1, 2 e 3 del "Calcolo dei volumi estratti dal sito estrattivo nel periodo febbraio 2007 - dicembre 2009" individuano la complessiva quantità di materiali estratti nel periodo dicembre 2001 - marzo 2010 e non vanno sommati ai volumi relativi al periodo dicembre 2001 - febbraio 2007 in quanto alla pagina 2 del "Calcolo dei volumi estratti dal sito estrattivo nel periodo febbraio 2007 - dicembre 2009" si legge: "Il principio di calcolo dei volumi movimentati all'interno di un sito prende piede dal confronto del sito medesimo in due differenti epoche ... in particolare sono stati confrontati rilievi planoaltimetrici relativi rispettivamente al: - mese di dicembre 2001 (rappresentativo dello stato d'inizio dei lavori); - marzo 2010 rappresentazione rappresentante rilievo dell'area appositamente realizzata".

A conferma di tale assunto il c.t.u. ha proceduto, altresì, alla verifica delle sezioni trasversali allegate alle due relazioni dell'Ing. Pavarini, dal confronto delle quali, riportato nei grafici contenuti alle pagg. 14 - 39, si evince che sia i volumi al 2007 che i volumi al 2010 sono stati calcolati rispetto al profilo che il terreno presentava al dicembre 2001, accertando inoltre che i volumi calcolati dal medesimo c.t.u. e riportati nelle tabelle contenute nei grafici suindicati concordano con le quantità dichiarate dall'Ing. Pavarini.

Ebbene, detta determinazione del c.t.u. del volume del materiale estratto non è stata contestata da alcune delle Parti e, segnatamente, dalla Regione Campania che, invece, all'atto della costituzione in giudizio ha confutato tale motivo di censura contenuto nel ricorso.

I contributi estrattivi sono stati determinati in base al volume medio annuo di materiale estratto, calcolato adottando il criterio, seguito dal Genio Civile, della

equa ripartizione negli anni dei materiali complessivamente estratti nel periodo dal dicembre 2001 al marzo 2010. Per applicare tale criterio il c.t.u. ha proceduto a calcolare il volume medio mensile estratto nel periodo in oggetto, che è pari a mc. 24.092,64 mensili, dati da mc. 2.650.190,33 / 110 mesi di attività estrattiva. L'ammontare complessivo di mc. 2.650.190,33 è determinato da mc. 1.512.026,58 estratti nel periodo compreso tra dicembre 2001 e febbraio 2007 e mc. 1.138.163,75 estratti nel periodo tra febbraio 2007 e marzo 2010.

Piuttosto, rimane in contestazione se nel volume complessivo dei contributi siano stati correttamente computati dalla Regione Campania anche i volumi di riporto ed i volumi edilizi, calcolati nel volume medio mensile estratto che è pari a mc. 16.237,52 mensili, dati da mc. 1.786.127,52 / 110 mesi di attività estrattiva.

In particolare, trattasi dei volumi edilizi ricavati dall'abbassamento del piazzale onde installare l'impianto e renderlo non visibile dall'esterno del sito della cava giusto permesso di costruire n.25/2006 e dei materiali impiegati in cava per il recupero dell'area, volumi che secondo l'assunto difensivo della società ricorrente non sono soggetti al contributo estrattivo al pari dello scavo di fondazione di qualsiasi manufatto edilizio.

Ebbene, ritiene la Commissione che, a prescindere dalla legittimità o meno del predetto intervento edilizio in assenza dell'autorizzazione della modifica a suo tempo autorizzata del progetto estrattivo del Genio Civile, la società ricorrente non ha fornito la prova che detto materiale, proveniente dagli scavi realizzati per l'abbassamento del piazzale, sia stato trasportato e smaltito presso siti autorizzati secondo le previsioni di legge. Peraltro, nello stesso permesso a costruire (cfr. allegato 9 alla produzione di parte ricorrente) alla condizione n.16 è espressamente previsto che *"Il trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dagli scavi deve essere effettuato presso discariche autorizzate nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia"*.

Alcun pregio assume l'assunto difensivo della società ricorrente secondo cui il c.d. materiale edile è da equipararsi al materiale di risulta derivante dagli scavi di fondazione di qualsiasi manufatto edilizio dato che trattandosi di un'attività edilizia posta in essere all'interno di una area di cava e tenuto conto del notevole volume del materiale, in assenza della prova dell'avvenuto trasporto a discarica del predetto materiale, peraltro, prevista quale condizione del permesso amministrativo, lo stesso deve essere assoggettato al contributo di cui all'atto impugnato. Lo stesso dicasi per il materiale di riporto.

Tanto premesso, quindi, il contributo estrattivo annuo è stabilito dall'art. 17 della L.R. 15/2005 in euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto e va quantificato nella misura di cui alla tabella n.4, elaborata dal c.t.u. (cfr. pag. 45 della consulenza tecnica d'ufficio) mentre, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 1/2008, il contributo ambientale annuo è determinato in euro 0,75 per ogni metro cubo di materiale estratto per il biennio 2008 e 2009, aggiornato ad euro 0,77 per l'anno 2010, secondo quanto previsto nella tabella n.6 (cfr. pag. 46 della consulenza tecnica d'ufficio).

In tali termini va rideterminato l'importo di cui all'atto impugnato in parziale accoglimento del ricorso.

Il parziale accoglimento del ricorso e la complessità della materia giustifica la compensazione delle spese di lite, ivi comprese le spese occorse per la consulenza

tecnica d'ufficio.

P Q M

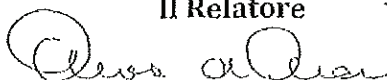
In parziale accoglimento del ricorso ridetermina la somma da corrispondere alla Regione Campania ai sensi della LR 15/2005 nella somma indicata nella tabella n.4 (pag.45) della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio ed ai sensi della LR 1/2008 nella somma indicata nella tabella n.6 (pag. 46).

Dichiara compensate le spese di giudizio tra le Parti.

Pone definitivamente a carico di entrambe le Parti ed in egual misura le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio.

Così deciso in Napoli il 31 marzo 2015.

Il Relatore



Il Presidente



12.
C.R.

DECRETO DI LIQUIDAZIONE



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI

SEZIONE CIVILE 25

nella causa iscritta al N.R.g.r. 1318/2013 ha pronunciato il seguente

DECRETO DI LIQUIDAZIONE

La Commissione,

riunita con l'intervento dei Signori

Frunzio Luigi Presidente

Assunta d'Amore Relatore

Antonio Lepre Giudice

- esaminata la relazione di consulenza depositata il 4.12.2014 dal c.t.u. Ing. Giovanni Alfano;
- letta l'istanza del c.t.u. allegata all'elaborato peritale;
- vista la specifica del Consulente per la liquidazione del compenso, tenuto conto delle difficoltà delle indagini, nonché della completezza e del pregio della prestazione e del termine concesso per il deposito dell'elaborato;
- visto la L. 8 luglio 1980 n. 319, il DPR 27 luglio 1988 n. 352 e le successive modificazioni

LIQUIDA

Al c.t.u. Ing. Giovanni Alfano a titolo di compenso per l'attività svolta, la complessiva somma di € 3.000,00, di cui € 2.500,00, oltre gli ulteriori contributi come per legge, detratto l'eventuale anticipo corrisposto.

Pone provvisoriamente la somma a carico di entrambe le Parti in egual misura.

MANDA

Alla Cancelleria per le comunicazioni di rito alle Parti costituite ed al nominato c.t.u..

Napoli, 31 marzo 2015

Il Presidente

*Giunta Regionale della Campania*

Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali
D.G. 8 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale 13
Genio Civile di Salerno –
Presidio protezione civile

All'Ing. Giovanni Alfano
p.tta Francesco Durante, 2
80129 Napoli
pec: giovanni.alfano@ordingna.it

All'Avvocatura Regionale – 60 01 00
UOD Contenzioso Tributario
Via Marina 19/C Palazzo Armieri
80133 Napoli
us01.uod09@pec.regione.campania.it
c.a. Avv. Maria Laura Consolazio

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0354542 22/05/2015 10,02

Mitt. : 530913 UOD Genio civile di Salerno; p...

Dest. : CO.GE. TER SNC DI TERRALAVORO A. & M; ALFANO GIOVANNI (I...

Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2015



alla ditta CO.GE.TER. di Terralavoro Antonio &
Mario
Contrada Cioffi 419
84025 Eboli (SA)
pec: cogetersnc@pec.it

Prot. 293727 del 28/04/2015
rif. Avvocatura 1923/12

Oggetto: CO.GE.TER. c/ Regione Campania - Sentenza della CTP di Napoli n. 10092/25/15 del 31/03/2015
– decreto di liquidazione spese di CTU del 31/03/2015

In riferimento alla pregressa corrispondenza si informa la S.L. che in data 13/05/2015 sono pervenuti la sentenza in oggetto e il decreto di liquidazione delle spese di CTU, che condannano la parte ricorrente e la Regione Campania al pagamento ciascuna di metà delle spese della consulenza tecnica.

Nel corso del 2014 era stato attivato l'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 73 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., dall'art. 47 della L.R. 30/04/2002 n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006, per il pagamento dell'acconto di € 500,00 per le medesime spese di CTU posto a carico della Regione Campania (nota n. prot. 511168 del 22/07/2014), ma la relativa proposta di deliberazione (PD n. 17070 del 06/08/2014) proposta dalla UOD Genio Civile di Salerno non è stata approvata dalla Giunta Regionale nel corso del 2014.

Ad oggi la scrivente UOD ha nuovamente elaborato una nuova proposta per l'anno 2015 per il pagamento dell'acconto, ma essendo intervenuta la sentenza ed essendo state quantificate le spese di CTU nella totalità, si chiede all'ing. Alfano di inviare una fattura pro-forma, evidenziando se ci siano spese esenti, per metà delle spese di lite così come sono state liquidate dalla Commissione Tributaria con decreto del 31/03/2015 che si allega, al fine di istruire la proposta di deliberazione per tutto quanto dovuto dalla Regione Campania.

Si avverte che in mancanza della documentazione e delle notizie richieste entro gg.15 dalla ricezione della presente, lo scrivente Ufficio predisporrà la proposta di deliberazione del debito fuori bilancio quantificando la spesa per metà di quanto liquidato in decreto, sospendendo i successivi pagamenti.

Rimanendo in attesa delle comunicazioni richieste, si segnala che le stesse potranno essere inoltrate anche via fax al n. 089.9929656 e via pec all'indirizzo dg08.uod13@pec.regione.campania.it. Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al n. 089.2589430 -304

D/A

Il Responsabile del Procedimento
Regina Romano

Il Dirigente dell'UOD
Biagio Franza

DECRETO DI LIQUIDAZIONE



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI

SEZIONE CIVILE 25

nella causa iscritta al N.R.g.r. 1318/2013 ha pronunciato il seguente

DECRETO DI LIQUIDAZIONE

La Commissione,

riunita con l'intervento dei Signori

Frunzio Luigi Presidente

Assunta d'Amore Relatore

Antonio Lepre Giudice

- esaminata la relazione di consulenza depositata il 4.12.2014 dal c.t.u. Ing. Giovanni Alfano;
- letta l'istanza del c.t.u. allegata all'elaborato peritale;
- vista la specifica del Consulente per la liquidazione del compenso, tenuto conto delle difficoltà delle indagini, nonché della completezza e del pregio della prestazione e del termine concesso per il deposito dell'elaborato;
- visto la L. 8 luglio 1980 n. 319, il DPR 27 luglio 1988 n. 352 e le successive modificazioni

LIQUIDA

Al c.t.u. Ing. Giovanni Alfano a titolo di compenso per l'attività svolta, la complessiva somma di € 3.000,00, di cui € 2.500,00, oltre gli ulteriori contributi come per legge, detratto l'eventuale anticipo corrisposto.

Pone provvisoriamente la somma a carico di entrambe le Parti in egual misura.

MANDA

Alla Cancelleria per le comunicazioni di rito alle Parti costituite ed al nominato c.t.u.

Napoli, 31 marzo 2015

Il Presidente

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 22 maggio 2015 - 11:24

CONSEGNA: Prot 354542 del 22_5_15_CO.GE.TER _Sent CTP Na n 10092-25-15 del 31-03-2015_Decreto liquidazione spese CTU

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 22/05/2015 alle ore 11:24:36 (+0200) il messaggio "*Prot 354542 del 22_5_15_CO.GE.TER _Sent CTP Na n 10092-25-15 del 31-03-2015_Decreto liquidazione spese CTU*" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "giovanni.alfano@ordingna.it" è stato **consegnato** nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di **conservarla** come attestato della consegna nella casella indicata

Identificativo messaggio: opec275.20150522112400.22640.10.1.1@pec.actalis.it

Delivery receipt

The message "*Prot 354542 del 22_5_15_CO.GE.TER _Sent CTP Na n 10092-25-15 del 31-03-2015_Decreto liquidazione spese CTU*" sent by "dg08.uod13@pec.regione.campania.it", on 2015-05-22 at 11:24:36 (+0200) and addressed to "giovanni.alfano@ordingna.it", was **delivered** by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please **keep it** as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID: opec275.20150522112400.22640.10.1.1@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)
post-cert.eml (166 Kb)
smime.p7s (3 Kb)

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 22 maggio 2015 - 11:24

CONSEGNA: Prot 354542 del 22_5_15_CO.GE.TER _Sent CTP Na n 10092-25-15 del 31-03-2015_Decreto liquidazione spese CTU

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 22/05/2015 alle ore 11:24:02 (+0200) il messaggio

"Prot 354542 del 22_5_15_CO.GE.TER _Sent CTP Na n 10092-25-15 del 31-03-2015_Decreto liquidazione spese CTU" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a "us01.uod09@pec.regione.campania.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo del messaggio: opec275.20150522112400.22640.10.1.1@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)

post-cert.eml (166 Kb)

smime.p7s (2 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 22 maggio 2015 - 11:24

CONSEGNA: Prot 354542 del 22_5_15_CO.GE.TER __Sent CTP Na n 10092-25-15 del 31-03-2015_Decreto liquidazione spese CTU

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a cogetersnc@pec.it "posta certificata" --

Il giorno 22/05/2015 alle ore 11:24:03 (+0200) il messaggio con Oggetto "Prot 354542 del 22_5_15_CO.GE.TER __Sent CTP Na n 10092-25-15 del 31-03-2015_Decreto liquidazione spese CTU" inviato da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a "cogetersnc@pec.it"

e' stato correttamente consegnato al destinatario.

Identificativo del messaggio: opec275.20150522112400.22640.10.1.1@pec.actalis.it

Il messaggio originale e' incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

NOTA

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che e' stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo e' allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale e' allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verra' allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:

<http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)

postacert.eml (166 Kb)

smime.p7s (2 Kb)



Giunta Regionale della Campania

Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali
D.G. 8 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale 13
Genio Civile di Salerno –
Presidio protezione civile

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0511168 22/07/2014 15,07

Mitt. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...

Dest. : ALFANO GIOVANNI; CO.GE.TER.TERRALAVORO ANTONIO & MARIO

Classifica : 15.1.22. Fascicolo : 3 del 2014



Prot. 405607 del 13/06/2014
rif. Avvocatura 1923/12 CTR

Oggetto: *Giudizio innanzi CTP di Napoli promosso dalla Co.Ge.Ter di Terralavoro Antonio & Mario –
acconto spese CTU*

In riferimento all'ordinanza n. 2861/25/14 depositata il 10/06/2014 emessa dalla Commissione Tributaria di Napoli che dispone il pagamento di un acconto al CTU di € 1.000,00 posto a carico provvisoriamente di entrambe le parti, si informa la S.L. che al fine di procedere alla liquidazione di metà di tale acconto (€ 500,00) ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla esecuzione forzata, è stato attivato l'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art.47 della L.R. 30/04/2002, n.7 e con D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006.

Una volta approvata la proposta da parte della Giunta Regionale e successivamente al riconoscimento della legittimità da parte del Consiglio, il Dirigente della U.O.D. proponente potrà disporre il decreto di liquidazione ai fini del pagamento di quanto dovuto.

Al CTU e all'avvocatura Regionale con la presente si chiede se l'acconto di € 1.000,00 disposto dal giudice sia al lordo o al netto dell'IVA e degli eventuali oneri accessori.

Inoltre all'ing. Alfano si chiede di indicare gli estremi per il successivo pagamento tramite bonifico e di inviare fattura pro-forma in relazione alla metà di competenza della Regione Campania (500,00) intestata al ricorrente o alla Regione Campania. In entrambi i casi ai sensi della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 8/1619 dell'8 novembre 1991 deve essere applicata la ritenuta del 20% che la Regione verserà a titolo di acconto in qualità di sostituto d'imposta

Il pagamento della quota a carico della Regione e a favore dell'Ing. Alfano avverrà con diritto di rivalsa nei confronti della ditta Co.Ge.Ter di Terralavoro Antonio & Mario nel caso in cui la sentenza ponesse le spese di CTU definitivamente a carico della ditta ricorrente.

Rimanendo in attesa delle comunicazioni richieste, si segnala che le stesse potranno essere inoltrate anche via fax al n. 089.9929656 e via pec all'indirizzo dg08.uod13@pec.regione.campania.it. Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al n. 089.2589304.

DA

Il Responsabile del Procedimento
Regina Romano

Il Dirigente dell'UOD
Biagio Franza

Da "marialauraconsolazio" <marialauraconsolazio@pec.regione.campania.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data lunedì 28 luglio 2014 - 15:09

giudizio innanzi alla CTP Napoli Co.Ge.Ter. acconto spese CTU

Con riferimento alla Vs. pec del 22.07.2014, con la quale si chiedono le modalità di liquidazione dell'acconto dovuto al CTU per il giudizio in oggetto, si ritiene che l'acconto dovuto dalla Regione vada così liquidato:
€ 500,00 + IVA e oneri accessori
Sull'importo di € 500,00 andrà applicata la ritenuta d'acconto come da voi già evidenziato.
avv. Maria Laura Consolazio

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0526491 29/07/2014 10,46
Mitt. : CONSOLAZIO MARIA LAURA

Ass. : 538813 UOD Genio civile di Salerno; p...

Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2014



CIRCUITO REGIONALE GENIO CIVILE CAMPANIA	
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE DI SALERNO	
DATA DI ARRIVO	29 LUG. 2014
PRESA DI CARICO	
ASSEGNAZIONE	
SETTORE	Serv. 01 02 03 04
	Pos. ni P.D. P.E. P.S.
RESPONSABILE del PROCEDIMENTO	Romano
IL DIRIGENTE DEL SETTORE	

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI								Capitolo di entrata correlato
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
20	1	1	110	1010	FONDO SPESE IMPREVISTE (ART. 28, L.R. 30/04/2002 N. 7)				€ 1.903,20		€ 1.903,20			
			Totale Titolo 1 del Programma 1						€ 1.903,20		€ 1.903,20			
		Totale Programma 1 della Missione 20						€ 1.903,20		€ 1.903,20				
	Totale Missione 20							€ 1.903,20		€ 1.903,20				
8	1	1	103	185	SPESE PER CONSULENZE TECNICHE DISPOSTE DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA			€ 1.903,20		€ 1.903,20				A4
			Totale Titolo 1 del Programma 1					€ 1.903,20		€ 1.903,20				
		Totale Programma 1 della Missione 8						€ 1.903,20		€ 1.903,20				
	Totale Missione 8							€ 1.903,20		€ 1.903,20				
Totale Spese								€ 1.903,20	€ 1.903,20	€ 1.903,20	€ 1.903,20			

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

“RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126.- SPESE DI CTU SENTENZA N. 10092/25/15”

Art. 1

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 1.903,20 derivante da provvedimenti esecutivi pronunciati dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritti nell'allegato A e nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

Norma Finanziaria

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera f) della legge regionale 5 gennaio 2015, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 1.903,20 a valere sullo stanziamento della Missione 20 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 1.903,20 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1, del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

ALLEGATO A (ARTICOLO 1, COMMA 1)

Individuazione dei titoli del debito fuori bilancio, dei beneficiari e delle somme da pagare

DGR N. DEL				
provvedimento esecutivo: sentenza n. 10092/25/15 del 31/03/2015 e decreto di liquidazione del 31/03/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli				
Beneficiari	onorari	oneri come per legge		totale
Giovanni Alfano	€ 1.500,00	€ 403,20		€ 1.903,20
TOTALE				€ 1.903,20

Prot. 2015. 0502433 20/07/2015 12,19
 Mitt. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL SENATO

Ass. : 510001 UOD Affari giuridico-legali .

Classifica : 53.8. Fascicolo : 3 del 2015



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio di Prensa e Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2015 - 0011435 /UDCP/GAB/UL del 13/07/2015 U

Exercice VARE :

015 12,19

DATA DI ARRIVO: 22 LUG. 2015

PRESELA DI CARICO: 22 LUG. 2015

ASSEGNAZIONE

SETTORE	01	02	03	04

ROUAW

INCARICATO DEL SETTORE

Presidente

DIREZIONE GENERALE 53-08
LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

14 LUG 2015

VOA 01-02-04-05-06-07-08

00A 03-0P-10-11-12-13-14

Films

Ai Capi dei Dipartimenti

Ai Direttori Generali

All'Assessore al Bilancio

Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Segretario della Giunta

**Al Capo Dipartimento delle
Risorse Finanziarie, Umane e
Strumentali**

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- Schemi di disegno di legge di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive- parere.

L'articolo 3, comma 1, lettera a) del comma 1 della, Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato l'articolo 117, comma 2, lettera e), Costituzione, attribuendo "l'armonizzazione dei bilanci pubblici", già rimessa alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato.

Nell'ambito della "armonizzazione", lo Stato ha disciplinato i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali, adottando il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Ai sensi dell'articolo 73, del decreto legislativo n. 118 del 2011, "il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio". Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a c), individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il riconoscimento e, in ragione della pluralità dei titoli, gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo esaminati dallo scrivente. Detti schemi costituiscono, dunque, un paradigma da adottare per la redazione dello schema di disegno di legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito; assumendo rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Il disegno di legge regionale di riconoscimento, invero, ha sue caratteristiche peculiari e sebbene rivesta formale veste legislativa non è caratterizzato dalla libertà nei fini che connota ordinariamente la legge quale primario atto politico in cui si compendiano le scelte degli organi di direzione politica della Regione. Riguardo al contenuto dispositivo, non si riscontrano quelle caratteristiche che la tradizionale dottrina ha da sempre riferito alla legge costituita dalla generalità e dalla astrattezza delle sue previsioni che conducono alla indeterminatezza dei suoi destinatari (generalità come impersonalità) e alla sua idoneità ad essere applicata un numero indefinito di volte (astrattezza come ripetibilità). Il disegno di legge di riconoscimento costituisce manifestazione, piuttosto che di una discrezionale volontà del legislatore regionale, di una attività che potrebbe qualificarsi come ad emanazione vincolata chiamata ad attuare i parametri normativi propri del provvedimento amministrativo. Ne discende che i pareri di questo Ufficio, una volta chiarito il tenore



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

letterale del provvedimento di riconoscimento e integrato, ove occorre, lo schema predisposto dagli uffici finanziari, non potranno che verificare la rispondenza della proposta di disegno di legge al tenore letterale dello schema di provvedimento legislativo riformulato in via generale da questo Ufficio. Si è dell'avviso, pertanto, anche nel rispetto del principio di economicità degli atti, che qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio, con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta, ex articolo 5 del suo Regolamento interno.

Nei casi che ci occupano, che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale, pertanto, dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che ha emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al singolo disegno di legge che, al contempo, rinverrà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, dello schema definito dagli uffici finanziari, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi € _____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, all'articolo 2 dello schema definito dagli uffici finanziari, si richiede di introdurre il seguente comma: "2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione", al fine di riservarsi la ripetizione di quanto pagato qualora l'opposizione proposta abbia un esito favorevole all'Ente.

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UT, del 13 luglio 2010. In particolare, si ricorda che, nelle rubriche degli articoli i titoli dei decreti legislativi citati devono essere compresi tra parentesi tonde e, all'interno del testo, è da evitare il ricorso a parole o frasi in grassetto o sottolineate.

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosiddette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire allo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dei provvedimenti legislativi di riconoscimento del debito.

Antonio Ferrara